

**Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 Dicembre  
1947 (ratificato, con modificazioni, con la L. 02/04/1951 n. 302)  
"Provvedimenti per la cooperazione"**

Capo I - Vigilanza e ispezioni

Art. 1  
Vigilanza

La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale eccettuati i casi in cui le norme speciali dispongano diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del RDL 12 marzo 1936, n.357, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal RDL 29 aprile 1932, n.966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Il Ministero dell'Industria e del Commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 2  
Ispezioni

La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 18.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia.

Art. 3  
Esecuzione delle ispezioni

Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero.

Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesime dovrà essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative.

Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.

Art. 4  
Competenza delle Associazioni nazionali

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle

associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### Art. 5

##### Riconoscimento delle Associazioni nazionali

Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del Codice Civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con l'indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto della associazione richiedente.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.

#### Art. 6

##### Vigilanza sulle Associazioni

Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto si attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con i Ministeri competenti per materia.

Se un'associazione nazionale non risulta in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.

#### Art. 7

##### Norme per le ispezioni ordinarie

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. (NOTA)

#### Art. 8

##### Contributi e spese per le ispezioni ordinarie

Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per il Lavoro e Previdenza Sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà la erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. (NOTA)

NOTA - I precedenti artt.7 e 8 sono stati così modificati da svariati successivi provvedimenti legislativi che si omettono per brevità

#### Art. 9

Oggetto delle ispezioni ordinarie

Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;
- c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'Ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.

#### Art. 10

Poteri degli Ispettori

Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti. Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante l'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale l'ente ispezionato può rappresentare ulteriori osservazioni. L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto l'ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'Industria e del Commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

N.B. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art.6 della legge 381/91

#### Art. 11

Effetti delle ispezioni

In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sentita la Commissione

centrale, decreta la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al RDL 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al RDL 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 del Codice Civile. I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste, e dove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'Industria e Commercio.

Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale

N.B. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art.6 della legge 381/91

#### Art. 12

##### Annotazioni dei risultati delle ispezioni

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

#### Capo II - Registro prefettizio e schedario generale

#### Art. 13

##### Riordinamento del Registro prefettizio

Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

- a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
- b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, numero 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 27 del presente decreto]

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista.

Sezione cooperazione sociale

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta

N.B. - La lettera b) è stata soppressa dall'art.6 della L. n. 127/71

- L'articolo è stato così modificato dall'art.6 della L. 381/91 e dall'art.18 della L. 59/92

#### Art. 14

##### Procedura per l'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al Prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che son state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 C.C.
- 2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
- 3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- 4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della Cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal Presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci.

Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del C.C., e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.

#### Art. 15

Istituzione dello schedario generale

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

- a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonchè quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
- b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

N.B. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art.6 della L. n. 127/71

#### Art. 16

Effetti della mancata iscrizione nel Registro prefettizio

La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

N.B. Articolo così sostituito dall'art.4 della L. n. 127/71

### Capo III - Commissioni

#### Art. 17

Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza

Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, Cap. I, del regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno 60 giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non oltre il 30 giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della provincia o da una associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta. Il Ministero decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

Della commissione di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18.

b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30 lettera b) del Regolamento stesso, sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 18

##### Istituzione della Commissione centrale per le cooperative

È istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il Direttore generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e in sua vece un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al sesto;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici, Agricoltura e Foreste, Trasporti, Industria e Commercio, Marina Mercantile, Lavoro e Previdenza Sociale, nonché del sottosegretario per l'Assistenza ai Combattenti, Reduci e Partigiani e dell'Alto Commissario per l'Alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di 5 effettivi e 5 supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo, il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il Lavoro e al Previdenza Sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.

La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nominati con Decreto del Ministro.

NB. Il 5° comma è stato così sostituito dall'art. 17 della L. n. 127/71

#### Art. 19

##### Comitato

La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto:

- 1) dal presidente e dal vice presidente della Commissione;
- 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2) dell'art. 18;
- 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al Comitato:

- a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del Regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, e dal presente decreto;
- b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della Commissione;
- c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al Comitato o per quelle per le quali la Commissione ritenga di affidare al Comitato, eventualmente integrato da altri membri della Commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studio o di preventivo esame.

Il Comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla Commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.

NB. L'articolo è stato così sostituito dall'art. 18 della L. n. 127/71

Art. 20

Compiti della Commissione

La Commissione centrale esprime parere:

- a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;
- b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 24 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale o nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;
- c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;
- d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle Associazioni Nazionali di cui all'art. 5 del DLCP 14 dicembre 1947, n. 1577.

La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente Nazionale della Cooperazione.

La Commissione Centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un Magistrato dell'ordine giudiziario non inferiore al quinto.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.

Art. 21

Spese per il funzionamento delle commissioni

Con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministro per il Tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul

bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

#### Capo IV - Disposizioni generali e varie

##### Art. 22

##### Numero minimo dei soci delle cooperative

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisce, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.

Tuttavia il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.

Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

Salve le disposizioni del comma quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scende al disotto dei limiti indicati dal terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.

N.B. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art.17 della L. n. 127/71, inoltre, per completezza d'informazioni, si vedano anche l'art.14 della L. 59/92 e l'art. 25 della L. 266/97 che vanno a modificare in maniera sostanziale il precedente articolo

##### Art. 23

##### Requisiti dei soci delle cooperative

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di

persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci.

N.B. Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 14 della L. 59/92 e dall'art.2 della L. 127/71

#### Art. 24

Limiti azionari per i soci delle cooperative

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire venti milioni nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di trenta milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire centomila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile.

Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.

N.B. Il presente articolo è stato così modificati da svariati successivi provvedimenti legislativi che si omettono per brevità

[Art. 25]

[Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali]

N.B. Si omette il testo del presente articolo in quanto esso ha esaurito i suoi effetti

#### Art. 26

Requisiti mutualistici

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

#### Art. 27

ConSORZI di società cooperative

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice civile. Per procedere a tale costituzione è necessario:

- a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;
- b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000, nè superiore a lire 1.000.000 ciascuna. I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà.

N.B. Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 14 della L. 59/92 e dall'art.5 della L. 127/71 che ha anche aggiunto i seguenti artt.27-bis, 27-ter e 27-quater.

#### Art. 27 - bis

Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti

I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e dal precedente art. 15.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.

Le cooperative interessate sono tenute, altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

- a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
- b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente.

#### Art. 27 - ter

Consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell'articolo 27 quater, delle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'art. 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi degli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

#### Art. 27 - quater

Controllo sull'attività dei Consorzi cooperativi

I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'art. 27 ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli artt. da 2542 a 2545 del codice civile e dalle disposizioni del presente decreto.

#### Art. 27 - quinquies

Partecipazione di società cooperative a S.p.A. o S.r.l.

Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata.

N.B. Articolo aggiunto dall'art.18 della L. 72/83

#### Art. 28

Statistiche

Ogni due anni il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

#### Art. 29

Esenzioni fiscali

Gli atti ed i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposte di registro o da tasse di bollo.

#### Art. 29 bis

Diffusione dei principi cooperativi

Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale assumere iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per operatori;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette Associazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

N.B. Articolo aggiunto dall'art.19 della L. 127/71